



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 22 maggio 2020

Deliberazione n. 2020/12/132

Oggetto: Procedura espropriativa e di occupazione immobile insistente nel perimetro ASI - Parere
Avv. Nicola D'Andrea dell'11 maggio 2020, prot. n. 2405 – sigg.ri omissis- omissis
omissis c/Consorzio ASI di Avellino/Intercostruzioni S.p.A.
(già Zecchina Costruzioni S.p.A.)/Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.A./Comune di
Avellino. Provvedimenti.

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 10.30, convocati a mezzo mail, si
sono riuniti i signori:

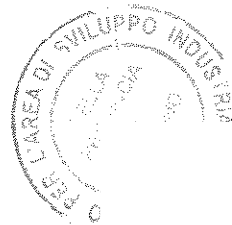
- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|----------|
| 1. | Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. | Giuseppe Biagio DI IORIO | Vice Presidente | presente |
| 3. | Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 4. | Michele SPINAZZOLA | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | | |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. | Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | in videoconferenza |
| 3. | Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | presente |

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale F.F., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista seguente istruttoria resa dal dirigente dell'area Lavori Pubblici :

Premesso che:

- con decreto prot. n. 41878 del 13.10.1994 il Sindaco di Avellino autorizzava il Consorzio ASI di Avellino, e per esso la sua mandataria Zecchina Costruzioni S.p.a., all'occupazione temporanea in via d'urgenza per la durata di trenta mesi dell'intero fabbricato di proprietà dei sigg. omissis (foglio 8, particella 244 e 242) sito in Avellino, Via Campo di Fiume-Pianodardine, e delle annesse superfici pertinenziali, ivi comprese le corti (p.lle 60 e 241) e lo stradone (p.lla 239), occorrenti per la realizzazione del prog. C/2618 (lavori di ammodernamento tecnologico dell'agglomerato industriale di Pianodardine con sistemazione zona per attrezzature pubbliche e centro servizi);
- la presa di possesso avveniva il successivo 23.11.1994;
- i termini ex art. 13 L. 2359/1865 venivano fissati con deliberazione consortile n. 94/10/131 del 20/07/94 in mesi sei ed in mesi trenta per l'inizio ed il completamento delle espropriazioni ed in mesi sei ed in mesi ventiquattro per l'inizio ed il completamento dei lavori, tutti decorrenti dalla data di esecutività della delibera;
- detti immobili venivano successivamente requisiti dal Commissario di Governo con verbale del 13.02.2008, in esecuzione dell'Ordinanza n. 73 emessa dal Commissario Delegato per l'emergenza dei Rifiuti Regione Campania;
- in virtù del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, i sigg.ri omissis con nota dell' 08 novembre 2013, prot. n. 2942 (consegnata dalla Direzione Generale dell'epoca alla Dirigenza Area Espropriativa soltanto in data 10.04.2014) diffidavano l'Ente a mezzo dell'Avv. Giovanna Furcolo al risarcimento del danno derivante dalla perdita della disponibilità degli immobili occupati e dall'impossibilità ad usufruire dei benefici ex L. 219/1980;
- successivamente i sigg.ri omissis con nota acquisita al protocollo consortile n. 1664, il giorno 14 maggio 2014, a mezzo del loro legale, inoltravano richiesta di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 relativamente alla procedura espropriativa in questione;
- con nota del 21 maggio 2014, prot. n. 1708, provvedeva a comunicare agli istanti la data di ritiro della documentazione richiesta;
- in data 04 settembre 2014 veniva notificato al Consorzio ASI di Avellino un ricorso al Tar Campania - sezione di Salerno, con il quale l'avv. Rosalia Iandiorio, in nome e per conto dei propri assistiti sigg.ri omissis, omissis, omissis in qualità di comproprietari di immobili siti nel Comune di Avellino in località Pianodardine (Av), chiedeva all'Ill.mo On. Tribunale di accertare l'illegittima occupazione dell'immobile insistente nel perimetro dell'ASI di Avellino censita al catasto terreni foglio 8, p.lle 242 e 244 con relative pertinenze, nonché la condanna alla restituzione dell'area illegittimamente occupata ed il risarcimento del danno, anche a mezzo indennizzo (ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001);
- con Determinazione Presidenziale n. 33/2014 del 29 settembre 2014, l'avvocato Nicola D'Andrea veniva incaricato di rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino innanzi al TAR Campania sez. Salerno nel giudizio di cui innanzi;
- con nota del 04 marzo 2020, ed acquisita al protocollo consortile n. 1352, il giorno 05 maggio 2020 (inoltrata all'Ufficio dall'Avv. Francesco Sica con nota esplicativa a commento della Sentenza del 05 marzo 2020, prot. n. 1370), l'Avv. Rosalia Iandiorio, in nome e per conto dei propri assistiti trasmetteva la Sentenza n. 298/2020 del 29.01.2020 (depositata il 26.02.2020) emessa dal TAR Campania - Sezione distaccata di Salerno (Sezione Seconda), con la quale l'Onorevole Tribunale Amministrativo, definitivamente pronunciando sul ricorso, ordinava che "il Comune di Avellino e il Consorzio ASI di Avellino provvedano o alla restituzione, in favore dei ricorrenti, del cespite immobiliare di cui in epigrafe, previa restitutio in integrum, ovvero provvedano, alternativamente, da soli o congiuntamente, all'adozione, relativamente al medesimo, irreversibilmente ed





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- *illegittimamente trasformato, per ragioni di pubblico interesse, di un decreto, ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, e tanto nel termine perentorio, indicato in parte motiva*”;
- con la medesima Sentenza il Tar respingeva *“nei sensi di cui in motivazione, la domanda di risarcimento del danno, connesso alla mancata fruizione del contributo post sisma, ex l. 219/81 e s.m.i., avanzata dai ricorrenti”* e condannava *“il Comune di Avellino ed il Consorzio ASI di Avellino al pagamento, in solido tra loro e in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, e li condanna alla restituzione, in favore dei medesimi ricorrenti, del contributo unificato versato; con attribuzione all'Avv. Rosalia Iandiorio, antistataria, ex art. 93.c.p.c.”*;

Considerato che:

- con la nota innanzi indicata l'Avv. Rosalia Iandiorio richiedeva al Consorzio di *“far conoscere ai miei assistiti, per il mio tramite, le modalità per ottemperare alla Sentenza del Tar Salerno, dandone comunicazione al mio indirizzo di posta elettronica...”*;
- con nota del 06.03.2020, prot. n. 1398, provvedeva a convocare il legale dell'Ente, avv. Nicola D'Andrea per un preliminare confronto, al fine delle opportune valutazioni e necessarie determinazioni;
- l'avv. Nicola D'Andrea con nota del 10 marzo 2020, acquisita al protocollo consortile n. 1482, il medesimo giorno comunicava che *“a causa delle restrizioni di circolazione dovute al Coronavirus 19 è opportuno e doveroso rinviare l'appuntamento, a data da destinarsi....”* e nel contempo rappresentava che *“la sentenza non è stata da me comunicata in quanto la controparte ha presentato istanza di correzione materiale della sentenza”*;
- con successive note del 17 aprile 2020, prot. 2055 e 30 aprile 2020, prot. 2265, in virtù della Sentenza emessa dal TAR Campania - sezione di Salerno (n. 298/2020 del 29.01.2020 e depositata il 26.02.2020), chiedeva nuovamente all'Avv. D'Andrea *“di voler fornire con sollecitudine.....un parere tecnico espresso e dettagliato in ordine all'opportunità di addivenire ad una transazione”*;
- con nota dell'08 maggio 2020, acquisita al protocollo consortile n. 2405, il giorno 11 maggio 2020, l'Avv. Nicola D'Andrea, in ottemperanza a quanto più volte richiesto, trasmetteva il relativo parere, nel quale dopo ampia disamina della vicenda, concludeva nel seguente modo:
 - *“Sommessamente, si potrebbe, ma solo qualora il Consorzio lo condividesse, avanzare un'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Avellino perché solo a quest'ultimo spettava di concludere il procedimento di esproprio. Tale eventuale azione però necessita di conoscere ed avere la documentazione con la quale si sono succeduti i passaggi e gli eventi che hanno contraddistinto l'esproprio immobiliare. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte si invita, qualora lo riteniate opportuno...a trovare un accordo transattivo con le controparti”*;

Pertanto, alla luce di quanto sopra,

Ritenuto di poter condividere la conclusione, in particolare l'ultimo passaggio cui è pervenuto il legale dell'Ente incaricato ed innanzi richiamata;

Propone di

- prendere atto del parere trasmesso dall'Avv. Nicola D'Andrea con nota dell'08 maggio 2020, acquisita al protocollo consortile n. 2405, il giorno 11 maggio 2020;
- fare propria la conclusione resa dall'Avv. Nicola D'Andrea ed in premessa richiamata, in particolare in merito all'opportunità di trovare un accordo transattivo con le controparti;
- soltanto in via subordinata, qualora codesto Comitato Direttivo valuti diversamente e non condivida l'ipotesi transattiva, di procedere ad avanzare un'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Avellino, quale Ente tenuto a concludere il procedimento di esproprio.

Ritenuto di condividere quanto proposto dal Dirigente dell'area Lavori Pubblici;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Prendere atto del parere trasmesso dall'Avv. Nicola D'Andrea con nota dell'08 maggio 2020, acquisita al protocollo consortile n. 2405, il giorno 11 maggio 2020;
- 2) Fare propria la conclusione resa dall'Avv. Nicola D'Andrea ed in premessa richiamata, in particolare in merito all'opportunità di trovare un accordo transattivo con le controparti ed invitare il legale dell'Ente a convocare un incontro con le stesse;
- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici per gli adempimenti consequenziali nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.

LUPPO